

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/32 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 2021****relativa alla proroga della misura adottata dall'agenzia per l'ambiente del Lussemburgo che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida BIOBOR JF conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2021) 13]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ¹, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 maggio 2020 l'agenzia per l'ambiente del Lussemburgo (l'«autorità competente») ha adottato una decisione (successivamente modificata il 19 giugno 2020 e il 7 ottobre 2020) conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permette, fino al 31 ottobre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida BIOBOR JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili in stazionamento («la misura»). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l'aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L'immobilità dell'aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica.
- (3) Il BIOBOR JF contiene 2,2'-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2'-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo inclusi nel programma di lavoro di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ² per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012, tali principi attivi devono essere valutati e approvati prima che sia possibile autorizzare a livello nazionale o dell'Unione i biocidi che li contengono.
- (4) Il 16 ottobre 2020 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull'argomentazione che il BIOBOR JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica.

¹ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

- (5) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, l'unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento del motore riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto.
- (6) Come indicato dall'autorità competente, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili prevede l'esecuzione di regolari operazioni di spurgo e l'analisi microbiologica dei campioni spurgati, il che richiede personale supplementare e l'istituzione di procedure complesse per il campionamento e l'analisi di laboratorio dei campioni e risulta non adatto alla flotta aerea lussemburghese. La pulizia manuale dei serbatoi contaminati, necessaria qualora sia rilevata una contaminazione, esporrebbe inoltre i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitata.
- (7) In base alle informazioni fornite dall'autorità competente, il fabbricante del BIOBOR JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata all'inizio del 2021. L'approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida rappresenterebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma occorrerà molto tempo per il completamento di tali procedure.
- (8) Dato che la mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e poiché non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi, è opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo iniziale di 180 giorni permesso con la decisione dell'autorità competente del 4 maggio 2020, modificata il 7 ottobre 2020.
- (9) Dato che la misura non è più in vigore dal 1° novembre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'agenzia per l'ambiente del Lussemburgo può prorogare fino al 5 maggio 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida BIOBOR JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili in stazionamento.

Articolo 2

L'agenzia per l'ambiente del Lussemburgo è destinataria della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
